Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2562

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCENARO, AMATI, BAIO, CARDIELLO, COLOMBO, CONTINI, DELLA SETA, DI GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, DIGILIO, FLERES, GALLO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MONGIELLO, MUGNAI, PARDI, PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2011

Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e di tutela della minoranza linguistica storica dei rom e dei sinti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – In data 9 febbraio 2011 la Commissione per i diritti umani del Senato ha approvato il rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia.

L'obbiettivo di tale indagine era quello di offrire alla discussione parlamentare una base di conoscenza condivisa che rendesse possibile un confronto costruttivo, e di rompere un circolo vizioso, in cui ignoranza e pregiudizio si alimentano reciprocamente. Una delle concrete proposte che ne sono derivate riguarda la necessità di agire anche attraverso interventi legislativi specifici su punti di grande valore culturale e soprattutto simbolico: tra questi la riapertura del capitolo della legge 15 dicembre del 1999, n. 482, che riconosce e tutela le minoranze linguistiche italiane, per includervi la minoranza rom e la sua lingua, il *romanès*. Tutti i gruppi politici hanno espresso il loro consenso su questa proposta.

Il presente disegno di legge estende le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze rom e sinti. La legge n. 482 del 1999 definisce il quadro generale per l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, affidando alle regioni e ai comuni precisi compiti di programmazione e di intervento in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche. Il presente disegno di legge, facendo proprie le risoluzioni e le raccomandazioni adottate sia dall'Unione europea che dal Consiglio d'Europa, individua le modificazioni alla legge n. 482 del 1999, necessarie ad estendere alle minoranze rom e sinte la tutela assicurata dalla legge medesima alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. *1*. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle minoranze dei rom e dei sinti, comunque denominate, che si trovano sul suo territorio, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in conformità con quanto stabilito dagli organismi europei ed internazionali.

2. La Repubblica garantisce altresì ad ogni persona appartenente alle minoranze dei rom e dei sinti la pari dignità sociale, l'effettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette e il godimento di specifici diritti linguistici e culturali, nonché la rimozione di tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto l'eguaglianza e la partecipazione alla vita sociale.

3. La Repubblica tutela gli appartenenti alle minoranze dei rom e dei sinti mediante le disposizioni della presente legge e delle sue norme di attuazione, mediante le disposizioni previste nelle leggi e nei regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze, in attuazione della normativa vigente, nonché mediante le misure contenute nei Piani d'azione per l'inclusione sociale delle minoranze dei rom e dei sinti».

€ 1,00